

## Regolamento

### **Criteri da osservare nello svolgimento degli scrutini per merito comparativo e disposizioni per lo svolgimento del corso e dell'esame finale per l'attribuzione della qualifica dirigenziale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.**

**Legge Regionale n. 26 del 1985 art. 22 bis**

**come modificata dalla Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 16, art. 5, comma 5**

#### Relazione d'accompagnamento

La Legge Regionale n. 26 del 1985, art. 22 bis, come modificata dalla Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 16, art. 5, comma 5, prevede che: *“In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.”* *“L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.”*

Come è noto, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna svolge una molteplicità di funzioni, analoghe a quelle svolte dal Corpo Forestale dello Stato nelle restanti regioni a statuto ordinario, che risultano strategiche per la tutela dell'ambiente naturale della Sardegna. Queste vanno dai compiti tecnici di gestione del vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267 del 1923, alla tutela tecnica ed economica dei boschi dei comuni e degli enti pubblici, al servizio antincendio boschivo comprendente le attività di prevenzione, di spegnimento, di coordinamento, di analisi degli eventi e di rilievo delle superfici percorse dal fuoco. Oltre a ciò il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale svolge compiti di polizia giudiziaria ormai su tutte le “materie ambientali” e non solo su quelle dichiarate dalla Legge Regionale n. 26/1985.

Questo comporta che per i vertici della struttura debba essere selezionato personale che abbia sicuramente un buon livello di conoscenza delle materie trattate (*back ground*), ma soprattutto una specifica esperienza lavorativa nel settore (*know how*) necessaria per articolare le conoscenze sugli aspetti tecnici della tutela ambientale e sulle procedure di polizia giudiziaria, con un'approfondita conoscenza della struttura e un'operatività immediata ed efficace oltre ad aver sviluppato spiccate doti di *leadership*.

Il presente regolamento è stato redatto in analogia ai criteri applicati al personale del Corpo Forestale dello Stato, con gli adeguamenti necessari in quanto tale struttura utilizza parametri di valutazione che non sono riscontrabili nel contratto attualmente applicato al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna.

Al fine di armonizzare il regolamento previsto dall'art. 22 bis in parola al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si è fatto riferimento all'ulteriore normativa emanata successivamente compresi i criteri di massima 2011 deliberati dal Consiglio di Amministrazione del Corpo Forestale dello Stato nei quali si utilizza il criterio degli scrutini per merito comparativo per la promozione a primo dirigente del medesimo Corpo, e valevoli per il triennio 2010/2012.

E' stato condotto inoltre un raffronto con le forze di polizia e gli altri corpi che adottano criteri simili.

Da questa analisi si evince che gli strumenti di valutazione in vigore presso tali strutture sono composti dal giudizio di sintesi di istituti quali le "note caratteristiche personali annuali" o dai "rapporti informativi" che rendono un quadro esaustivo della figura e della personalità del candidato. Obiettivo che viene raggiunto, per il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, attraverso la valutazione di elementi qualificanti quali il percorso di studi, il percorso lavorativo, e l'esperienza sviluppata operando direttamente sul campo.

Ciò è stato ottenuto tramite l'utilizzo di parametri oggettivi che limitino per quanto possibile una valutazione discrezionale dei candidati attribuendo, al contempo, valore ai titoli pertinenti ai compiti che devono essere svolti.

In relazione a ciò, si sottolinea che la questione della dirigenza del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale trova la propria specifica e compiuta disciplina nell'art. 73, comma 4-ter, della legge regionale 31/1998 <sup>(1)</sup>, nell'art. 30 della medesima legge <sup>(2)</sup>, espressamente richiamato dall'art. 73, comma 4-ter, e nell'art. 22-bis della Legge Regionale n. 26/1985 <sup>(3)</sup>.

Ciò comporta che in uno scrutinio per merito comparativo, che concerne un sistema di reclutamento speciale e di diversa natura dal resto dell'amministrazione regionale, la valutazione dei titoli deve riguardare l'intero arco lavorativo, formativo ed esperienziale del candidato. Infatti, tale sistema di selezione, trova la sua giustificazione proprio nella esigenza di reclutare dall'interno le risorse con più competenza ed esperienza, debitamente documentate. Diversamente, l'applicazione di metodi che lasciano eccessivo spazio alla

---

<sup>1</sup> art. 73 comma 4 ter della legge regionale 31/1998 "In caso di carenza di dirigenti appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, e fino all'espletamento dei relativi concorsi, le funzioni di direzione dei servizi del Corpo sono svolte, secondo quanto previsto dall'articolo 30, da funzionari appartenenti al Corpo medesimo"

<sup>2</sup> art. 30 della legge 31/1998 "in caso di vacanza del titolare, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio. 4. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età."

<sup>3</sup> art. 22 bis della legge regionale 26/1985 "(Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale) 1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale."

discrezionalità o che escludono dalla valutazione di alcuni titoli fondamentali (<sup>4</sup>), se possono essere coerenti nell'ambito di una selezione per concorso pubblico, non appaiono invece ragionevoli in questa sede in quanto verrebbe snaturata la stessa ragion d'essere dello scrutinio e perciò non verrebbe valutato il merito.

Dall'articolo 1 al 4 vengono stabilite le procedure per l'avvio della selezione, viene identificato il personale ammesso, e si dettano i criteri per la composizione della commissione per la valutazione.

Negli articoli 5 e 6 sono individuati i parametri da applicare, il punteggio da attribuire a detti parametri e le modalità di conferimento degli stessi. Si sottolinea l'esigenza da parte dell'amministrazione di acquisire professionalità che non si limitino alla conoscenza pedissequa delle materie di competenza del Corpo Forestale ma dimostrino col proprio curriculum lavorativo ed esperienziale di poter governare le strutture con autorevolezza e responsabilità e che abbiano dimostrato negli anni quello spirito di servizio e di sacrificio necessario a ricoprire un ruolo così delicato. Tuttavia è stato dato risalto anche al curriculum scolastico ricalcando quanto previsto nelle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione di livello universitario. A questo proposito, si sottolinea che la procedura per la designazione del funzionario che svolge le funzioni di direttore di una struttura dirigenziale è rigidamente regolata dall'articolo 30 della Legge regionale 31/1998 e pertanto non può dare adito a scelte discrezionali o arbitrarie.

L'articolo 7 riguarda la ratifica della graduatoria da parte della Direzione generale competente in materia di personale.

L'articolo 8 detta le disposizioni sull'espletamento del corso di formazione dirigenziale a cui sono ammessi i candidati. Il corso deve avere una durata minima sufficiente a integrare gli strumenti fondamentali sulla gestione delle risorse umane e sull'organizzazione. Al termine deve essere svolto un accertamento sulle competenze acquisite e sull'attitudine dirigenziale da parte di una commissione composta da varie figure professionali.

L'articolo 9 riguarda le modalità di assegnazione della sede di servizio.

---

<sup>4</sup> al Corpo Forestale infatti non si applica dell'art. 28 comma 4 bis della legge regionale 31/1998 che disciplina diversamente la materia per il restante personale regionale.